



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 24/04/2007

N. 95

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'anno duemilasette , addì ventiquattro , del mese di aprile, nella Casa Comunale di Ischia, assistito dal V, Segretario Generale MONTUORI RAFFAELE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, riguardo la determinazione della classificazione delle categorie, tariffe e modifica del regolamento si è provveduto all'attuazione dall'anno 2000 dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del decreto legislativo 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni ed integrazioni;

con d.p.r. 27 aprile 1999, n.158 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

con delibera di Commissario Straordinario n.90 del 24.04.2007 si è proceduto a modificare ed integrare il regolamento della tassa smaltimento rifiuti alle nuove disposizioni inserite nella Legge Finanziaria 27.12.2006 n.296;

RILEVATO che è stata esplicitata la possibilità di prorogare le tariffe TARSU secondo i vigenti criteri di commisurazione, con la conseguenza che dovranno essere approvate tariffe in applicazione dell'articolo 65 del D. Lgs. 507/93 (commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei bcali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al corso di smaltimento);

CONSIDERATO che :

relativamente alla determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale è opportuno considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;

ai sensi dell'art.184 dell'art.1 della Legge 27.12.2006 n.296, nelle more dell'attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il regime di prelievo relativo al sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

RICHIAMATO l'art. 61 del D. Lgs. 507/93 che, tra l'altro, dispone che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né sia inferiore al 50% del predetto costo;

CONSIDERATO che la previsione di spesa del servizio R.S.U. per l'anno 2007 ammonta a €6.400.000,00 per il Comune di Ischia;

DATO ATTO che:

il Comune di Ischia ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Interno, l'approvazione dell'ipotesi del Bilancio di previsione stabilmente equilibrato per l'anno 1993, e degli atti connessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D. Lgs 267/2000, nonché del disposto degli artt. 242 e 243 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e che, vista l'ultima certificazione al Conto Consuntivo 2005, non è da ascriversi tra gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D. Lgs. 267/2000, visto che l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è relativa all'anno 1993, la durata della procedura di risanamento e delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato si è già consumata;

con la menzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/02/2000, dopo aver:

a. Ritenuto opportuno, tenuto conto dell'obiettiva difficoltà di misurazione della produzione individuale effettiva, nonché dell'esigenza - da una parte - di evitare sviamenti del corretto ed integrale conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, al fine di sottrarsi al carico fiscale strettamente commisurato ai rifiuti realmente prodotti, - dall'altra - di attenuare il carico per i nuclei familiari più numerosi, anche per il contestuale interesse collettivo al servizio di N.U., determinare i valori per la commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, ed al costo di smaltimento;

b. Ritenuto opportuno assimilare le attività da ritenersi omogenee, aggregandole in categorie tassabili con la medesima misura tariffaria, in ragione dei ruoli attualmente presenti nel Comune, dei dati parametrici emersi dalle elaborazioni e calcoli statistici di rilevanza nazionale, così come anche elaborati dalla relazione del GF Ambiente, giusto prot.n.5881 del 6.03.06, nonché del disposto dell'art. 68 del decreto legislativo n. 507/93, tenuto conto delle indagini sperimentali e delle evidenze statistiche ed empiriche che hanno confermato che: a) è necessario differenziare le attività commerciali nelle due diverse tipologie dei beni deperibili e dei beni non deperibili; b) le attività di generi alimentari, sono quelle che producono la maggiore quantità di rifiuti solidi urbani per metro quadro all'anno; molte attività commerciali hanno predominanza di rifiuti quali i cartoni da imballo con alto indice di riciclaggio; che notevole è il range di miglioramento dell'indice di riciclaggio soprattutto di alcune utenze, come si evince dai dati del Ministero dell'Ambiente;

RITENUTO di osservare che, anzitutto, il tributo di cui si tratta, benché sia denominato "tassa smaltimento rifiuti", ha in realtà natura di contributo, affine al contributo di miglioria o ai contributi previdenziali. Si tratta di importi che il contribuente è tenuto a pagare, indipendente da qualsivoglia domanda, che sono a fronte di un beneficio che è reso

disponibile a tutti gli interessati, ma che è altresì fruito dal contribuente medesimo. Il beneficio di cui trattasi è, in sostanza, un "bene pubblico", che consiste nell'igiene e nel decoro urbano, di cui gli utenti cittadini, così come pure le utenze turistiche, e tutti gli operatori, godono. È ben chiaro che l'interesse all'igiene e al decoro urbano, nei comuni a prevalente vocazione turistica, è più rilevante negli operatori turistici rispetto ad altre categorie.

RIBADITO che anche per l'anno 2007 si procede alla determinazione degli importi tariffari secondo le indicazioni propositive adattate alla realtà locale della circolare n. 95/E del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 giugno 1994 e la circolare 40/E del 17/02/96, con l'utilizzo dei dati statistici rilevati, raccolti dal GF Ambiente come da relazione, già citata in precedenza, e dai quali emerge una sostanziale conferma del trend della capacità di produrre rifiuti delle diverse categorie caratterizzato sostanzialmente dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, anche se il range di scostamento relativo tra tali attività (alberghi, ristoranti, discoteche, supermercati, ortofrutta) tende a ridursi e vi è una maggiore omogeneità di valori tra coloro che distribuiscono i prodotti alimentari e coloro che li somministrano; anche confermata è la tendenza ad una sempre maggiore attenzione delle famiglie verso le problematiche ambientali;

DEFINITO il costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) come il rapporto fra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza calcolato secondo le disposizioni normative vigenti, nonché delle determinazioni circa il tipo di copertura prescelto, e la ipotizzabile superficie complessiva imponibile netta pari a mq. 1.146.640 per l'anno 2007, così come rilevato dalla Srl Genesis. Tale tariffa deve essere differenziata ed articolata secondo le specifiche ed effettive produttività delle singole attività, attraverso l'individuazione dell'indice di produttività specifica (ips) e l'indice di qualità specifica (iqs), che restano determinati in forza dei dati statistici periodici raccolti e di valenza nazionale. A tal riguardo si ribadisce che:

Indice di produttività specifica (ips) è il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività $ips = qs/qm$; ovvero l'ips è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota. Esso è la misura relativa quantitativa della capacità di produrre rifiuti. Dai dati acquisiti emerge una sostanziale conferma del trend caratterizzato dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, con una riduzione del range di scostamento sia assoluto (tra il minimo e massimo assoluto), sia relativo tra le sole attività legate al commercio e somministrazione dei beni alimentari. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione rappresenta un dato acquisito, di comune esperienza, così come indicato anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5732 del 12 marzo 2007.

Indice di qualità specifico (iqs), definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, è un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso si calcola anche dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Tale parametro, nella maggior parte dei casi, ha un valore che rientra nel range tra 0,8 - 1,6. Un valore inferiore all'unità è adottato per le attività che per definizione producono scarti contenenti buone quantità di materiali potenzialmente riciclabili (es. sostanza organica biodegradabile, carta e cartone ecc.) e che hanno una elevata massa volumica.

Sulla base dei parametri indicati la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ips) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$Ts = Cmg \times Ips \times iqs$$

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe di contribuenza, ips è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità corretto e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

DATO ATTO che:

a) sulla base dei risultati conseguenti da detta indagine, si addivene al listino tariffario che è allegato al presente atto, precisandosi in proposito che la tariffa per ogni singola categoria o classe di contribuenza è data dal prodotto del Costo medio generale per unità di superficie (Cmg), netto e arrotondato sulla base del reale gettito voluto, per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips), nonché per l'indice di qualità specifica (Iqs) dei rifiuti della stessa categoria di contribuenza.

b) questo Comune è caratterizzato da una forte presenza sul proprio territorio di numerose aziende alberghiero – turistico - ricettive che sviluppano la propria attività nel corso dell'intero anno solare in virtù di titoli autorizzativi annuali e che i continui flussi turistici, legati alle favorevoli condizioni climatiche sono costanti, anche in relazione all'attività termale che dura tutto l'anno;

c) questo Comune, rispondendo a principi generali ispiratori della tassa, sin dall'anno 2000 ha stabilito di determinare la commisurazione della tassa secondo l'art. 65 del D. Lgs. 507\1993 in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili nei locali ed aree interessate, a seconda del tipo di uso a cui gli stessi sono destinati ed al costo di smaltimento;

d) per le attività stagionali per le quali questo Comune ha rilasciato licenza o autorizzazione limitando l'attività ad un preciso arco temporale dell'anno, sono state previste apposite riduzioni della tariffa base ai sensi dell'art. 66 del vigente D. Lgs. 507\1993;

VISTO, inoltre, le altre circolari e precisazioni Ministeriali inerenti il metodo di applicazione della citata disposizione normativa;

CONSIDERATI i seguenti dati parametrici:

1.	COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	€ 6.400.000,00
2.	GETTITO DI COMPETENZA ENTE	€ 6.400.000,00
3.	COEFFICIENTE DI COPERTURA	100%
4.	COSTO MEDIO GENERALE (CMG)	5,07
5.	PRODUTTIVITA' MEDIA PER UNITA' DI SUPERFICIE	12,06

PRESO ATTO che, sulla base dei risultati conseguenti detta indagine, si addivene al listino tariffario allegato, precisandosi in proposito che la tariffa per ogni singola categoria o classe di contribuenza è data dal prodotto del Costo medio generale per unità di superficie (Cmg), netto e arrotondato sulla base del reale gettito voluto, per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips), nonché per l'indice di qualità specifica (Iqs) dei rifiuti della stessa categoria di contribuenza;

RILEVATO che in forza del citato articolo 52 del decreto Lgs. 446/97, dell'articolo 30, comma 14 della Legge 23.12.1999 n. 488, nonché del decreto del Ministero dell'Interno di

intesa con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica del 15/12/1999, il listino tariffario di che trattasi ha effetto a decorrere dal 01/01/2007 e che il medesimo deve essere approvato contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2007;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della legge finanziaria 27.12.06 n. 296 che stabilisce "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge finanziaria per il 2007 n°296 del 27.12.06;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ciò premesso si propone di

deliberare

Per quanto espresso in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato anche se materialmente non trascritto:

1. di approvare e quindi adottare per l'anno 2007 le tariffe della Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) secondo lo schema indicato nella tabelle allegate, determinato secondo quanto prescritto dal decreto Legislativo 507/93;
2. di dare atto che il grado di copertura del costo del servizio, in relazione alle tariffe come sopra approvate, risulta essere del 100%;
3. di dare, altresì, atto che l'impianto tariffario di che trattasi è a valere dall'1.01.2007;
4. di dare, infine, atto che il presente provvedimento verrà inviato nelle forme di Legge al competente Ministero delle Finanze;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico – Finanziario di predisporre gli adempimenti consequenziali nonché gli atti conseguenti l'approvazione delle liste di pagamento; allegare al presente deliberato il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
6. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, attesa l'urgenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO- FINANZIARIO
Dott. Eugenio Piscino

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.L.VO 267/2000

- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

IL DIRIGENTE

- Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa relazione istruttoria con relativa proposta di deliberazione del Dirlgente del Settore competente, concernente l'argomento in oggetto;

RITENUTO dover approvare la suddetta proposta, dando atto che la stessa non comporta impegno di spesa;

D E L I B E R A

1. Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – Esercizio finanziario 2007".
2. Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267

TARIFFA BASE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA - tariffa per giorno			
MQ/ML	CATEGORIE		
	1^a Ctg	2^a Ctg	3^a Ctg
da 0 a 30	0,41	0,31	0,16
da 31 a 60	0,46	0,39	0,18
oltre 60	0,52	0,46	0,20

TARIFFA BASE - OCCUPAZIONE PERMANENTE - tariffa per giorno			
MQ/ML	CATEGORIE		
	1^a Ctg	2^a Ctg	3^a Ctg
da 0 a 30	0,16	0,12	0,06
da 31 a 60	0,18	0,16	0,07
oltre 60	0,21	0,18	0,08

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE PER TARIFFA BASE
Sovrastanti e sottostanti	1
Parcheggi per residenti	1,5
Parcheggi pubblici	1
Aree di mercato	3
Distributori di carburante	4
Impianti pubblicitari	2
Attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2
Commercio itinerante, fiere	1,5
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi	2
Cavi, condutture ed impianti az.erogatrici P.E.	3
Allocazione attrezzature per mestieri tradizionali	1
Esposizione di prodotti artigianali	1
Aree annesse ed asservite a Concessioni demaniali marittime	0,5
Altre attività	4

ALLEGATO "C"- 1ª CTG

VIA VINCENZO GEMITO

VIA ALFREDO DE LUCA

VIA F.SOGLIUZZO

VIA ANTONIO SOGLIUZZO

VIA VITTORIA COLONNA

VIA E.GIANTURCO

VIA C.COLOMBO

VIA CHAMPAULT

VIA EDGARDO CORTESE

VIA DELLE TERME

VIA CASCIARO

VIA DELL'AMICIZIA

VIA MORGIONI

VIA VARIOPINTO

VIA MICHELE MAZZELLA

VIA DELLE GINESTRE

VIA DELLO STADIO

VIA PONTANO

VIA LEONARDO MAZZELLA

VIA MIRABELLA

VIA RAMPE S.ANTONIO

VIA TR.MIRABELLA

VIA CARTAROMANA

VIA G.B.VICO

VIA NUOVA CARTAROMANA

VIA STRADONE

VIA LUNGOMARE ARAGONESE
VIA LUIGI MAZZELLA
VIA PONTILE ARAGONESE-PIAZZALE DELLE ALGHE
VIA SEMINARIO
VIA MONTETIGNUSO
VIA LEONARDO MAZZELLA
VIA QUERCIA
VIA BANCHINA OLIMPICA
VIA IASOLINO
VIA B.COSSA
VIA VARIANTE EST.SS.270
PIAZZA TRIESTE E TRENTO
PIAZZA ANTICA REGGIA
VIA LUNGOMARE IASOLINO
VIA ENEA
VIA E.GIANTURCO
VIA F.D' AVALOS
VIA R.GIANTURCO
VIA NUOVA CAMPAGNANO
VIA PORTO E LUCIA MAZZELLA
VIA ROMA
VIA MORGIONI
VIA VARIANTE ESTERNA 270
VIA SOPRAELEVATA SVINCOLO PORTO

ALLEGATO "D"- 2ª CTG

VIA DELLE VIGNE

VIA TR.CHAMPAULT

VIA VICO ULISSE

VIA D'ALOISIO

VIA SPIAGGIA DEI PESCATORI

VIA FOSCHINI

VIALE DEI BAMBINI

VIA CILENTO

VIA S.ANNA

VIA S.G.G. DELLA CROCE

VIA G.DA PROCIDA

VIA BOCCACCIO

VIA G.ROCCA

VIA VICO MARINA

VIA ANTONIO DE LUCA

VIA PROCIDANO

VIA 1^ TR.MONTETIGNUSO

VIA 2^ TR.MONTETIGNUSO

VIA 1^ TR.G.B.VICO

VIA TR.G.B.VICO

VIA 1^TR.LEONARDO MAZZELLA

VIA MANDARINO

VIA CALOSIRTO

VIA ACQUEDOTTO

VIA CASABONA

VIA TR.CASABONA
VIA FASOLARA
VIA VIC.FASOLARA SS.270
VIA CAMPAGNANO
VIALE F.BUONO (Pagoda)
VIA F.BOSSO
VIA TR.F.BOSSO
VIA SPALATRIELLO
VIA SOLITARIA
VIA CA'TAVOLA
VIA CURCI
VIA TR.CAMPAGNANO
VIA CA' MORMILE
VIA SERBATOIO
VIA DE RIVAZ
VIA 1^ TR. DE RIVAZ
VIA 2^ TR. DE RIVAZ
VIA 3^ TR. DE RIVAZ
VIA F. BUONOCORE
VIA TR.F. BUONOCORE
VIA LUIGI BIGHELLI
VIA VENANZIO MARONE
VIA TR. V. MARONE
VIA BATTISTESSA
VIA TR.BATTISTESSA
VIA REGINA ELENA
VIA G.GIGANTE

VIA SALITA S.PIETRO
VIA 1^ TR. MORGIONI
VIA 2^ TR. MORGIONI
VIA DELLE VIGNE
VIA NUOVA DEI CONTI
VIA OSSERVATORIO
VIA SOTTO SOPRAELEVATA SVINCOLO PORTO

ALLEGATO "E" - 3ª CTG

VIALE DEGLI ARANCI

VIA TRAVERSA DELLE TERME

VIA MONTAGNA

VIA MONTAGNONE

VIA VICO MONTAGNA

VIA SORONZANO

VIA PIANO LIGUORI

VIA MONTE PICCOLO

VIA PIGNATIELLO

VIA PIGNATIELLO DI SOPRA

VIA TR.PIGNATIELLO DI SOPRA

VIA PIANO LIGUOPRI

LOCALITA' SORDO

LOCALITA' TORRE DI SOPRA

VIA S.ALESSANDRO

VIA DELLE FORNACI

VIA 3^ TR.QUERCIA

VIA CRETAIO

VIA PENDIO S.ALESSANDRO

VIA RAMPE MADONELLA

VIA PORTOSALVO

VIA 1^ TRAV.VARIANTE ESTERNA

VIA 1^ TR.ARENELLA

VIA 2^ TR.ARENELLA

Del che il presente verbale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SPENA FIAMMA**

**IL V. SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
